

N. V.G. 1958/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

**DECRETO**

Il giudice dott. Giulia Simoni,

visti gli atti del procedimento n. v.g. **1958/2013**,

rilevato che con istanza resa visibile nel fascicolo telematico in data odierna, il debitore Andrea Giannelli ha chiesto la conversione della presente procedura in quella di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter, legge n. 3/2012;

P.Q.M.

1) visto l'art. 14-*quater*, legge n. 3/2012, dispone la conversione della presente procedura in quella di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter, legge n. 3/2012;

2) per l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di ANDREA GIANNELLI,

3) conferma la nomina come Liquidatore della dott. Lucia Bianchi dell'ODCEC di Lucca;

4) dispone che il Liquidatore provveda a depositare:

a) l'inventario dei beni e dei crediti del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili ed eventualmente sull'esistenza di specifiche e gravi ragioni per autorizzare il debitore a continuare a utilizzare gli stessi;

b) una relazione sullo stato attuale dell'indebitamento, sui redditi e sulle spese di sostentamento del debitore, per individuare la quota esclusa dalla liquidazione e fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b), legge n. 3/2012, formulando una proposta al riguardo;

4) dispone che, durante la procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

5) stabilisce la pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Lucca, portale fallimenti;

- 6) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
- 8) differisce la fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, affinché tale somma sia esclusa dalla liquidazione, all'esito delle informative di cui al punto 3).

Si comunichi all'interessato e al Liquidatore.

Lucca, 11 novembre 2025

Il giudice  
dott. Giulia Simoni